Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **Roma - Venerdì, 30 novembre 1928 - Anno VII** — **Numero 279**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 3.5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

3026. — LEGGE 22 novembre 1928, n. 2574.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato . . . . . . Pag. 5838

3027. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2550.
Aggregazione dei comuni di Moltedo Superiore e Montegrazie a quello di Imperia . . . . Pag. 5838

3028. — REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2551.
Riunione dei comuni di Persico e Carpaneta con Dosimo in un unico Comune con denominazione « Persico Dosimo » e capoluogo Carpaneta con Dosimo. Pag. 5839

3029. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2552.
Riunione dei comuni di Capiago e Intimiano in un unico Comune con denominazione « Salvadera » e capoluogo Capiago . . . . Pag. 5839

3030. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2553.
Riunione dei comuni di Cuquello, Malvino e Sardigliano in un unico Comune con denominazione « Sardigliano » e capoluogo Cuquello . . . . Pag. 5839

3031. — REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2554.
Riunione dei comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Valvasone » . . . . . . Pag. 5840

3032. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2572.
Approvazione di alcune modificazioni dello statuto del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna . . . . . Pag. 5840

3033. — REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 2573.
Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Pro Mutis » in Sondrio alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione . . . . . . Pag. 5851

3034. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2575.
Modificazioni al regolamento dell'Azienda foreste demaniali . . . . Pag. 5841

3035. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1928, n. 2579.
Proroga della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . Pag. 5842

3036. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1928, n. 2580.
Modificazione delle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense. Pag. 5843

3037. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2566.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione dei prati di Rivaltella, con sede in Reggio Emilia . . . . . Pag. 5844

3038. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2567.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Rivolto, con sede in Codroipo . . . . Pag. 5844

3039. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2568.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Zompicchia, con sede in Codroipo . . . . Pag. 5844

3040. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2569.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Tavolera di Trinità, con sede in Trinità . . . . Pag. 5845

3041. — REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2514.
Erezione in ente morale della « Fondazione Tenente Colonnello Galliano » destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea . . . . . Pag. 5845

3042. — REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2515.
Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo » destinata a favore dei militari del 4° battaglione indigeni d'Eritrea. Pag. 5845

3043. — REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2516.
Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore De Rosa » destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea . . . . Pag. 5845

3044. — REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2570.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo degli « Scavrezzoli », con sede in Gottolengo . . . . Pag. 5845

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1928.
Riconoscimento della Direzione del Partito Nazionale Fascista ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 5845

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.
Riconoscimento del Fascio di Montiano in Toscana ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . Pag. 5845

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.
Riconoscimento del Fascio di Lavagna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . . . . Pag. 5846

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 8 novembre 1928, numero 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare . . . . Pag. 5846

CONCORSI

Governo della Cirenaica: Proroga del concorso per l'apertura di una farmacia in Bengasi . . . . Pag. 5846

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5846
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5847

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Novembre 1928 - Anno VII (Fascicolo 11).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **3026.**

LEGGE 22 novembre 1928, n. **2574.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **3027.**

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. **2550.**

Aggregazione dei comuni di Moltedo Superiore e Montegrazie a quello di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Moltedo Superiore e Montegrazie sono aggregati a quello di Imperia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 234. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3028.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2551.

Riunione dei comuni di Persico e Carpaneta con Dosimo in un unico Comune con denominazione « Persico Dosimo » e capoluogo Carpaneta con Dosimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Persico e Carpaneta con Dosimo sono riuniti in unico Comune con denominazione « Persico Dosimo » e capoluogo Carpaneta con Dosimo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 235. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3029.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2552.

Riunione dei comuni di Capiago e Intimiano in un unico Comune con denominazione « Salvadera » e capoluogo Capiago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Capiago e Intimiano sono uniti in unico Comune con denominazione « Salvadera » e capoluogo Capiago.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 236. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3030.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2553.

Riunione dei comuni di Cuquello, Malvino e Sardigliano in un unico Comune con denominazione « Sardigliano » e capoluogo Cuquello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cuquello, Malvino e Sardigliano sono riuniti in unico Comune con denominazione « Sardigliano » e capoluogo Cuquello.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 237. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3031.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2554.

Riunione dei comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Valvasone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Valvasone ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 238. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3032.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2572.

Approvazione di alcune modificazioni dello statuto del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1911, n. 448, con il quale il Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna, venne legalmente riconosciuto e ne venne approvato lo statuto organico;

Vista l'istanza in data 20 giugno 1928, con la quale si richiede l'approvazione di alcune modifiche da apportarsi allo statuto suddetto;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio relativa alle modificazioni predette;

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni come appresso dello statuto del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna:

All'art. 7 si sostituisce il seguente:

« Art. 7. — Il Consorzio sarà iscritto all'Ente nazionale della cooperazione di Roma ».

All'art. 9 si sostituisce il seguente:

« Art. 9. — Possono far parte del Consorzio tutte le società cooperative esistenti nella provincia di Ravenna, legalmente costituite, iscritte nei registri della Prefettura ed all'Ente nazionale della cooperazione ».

All'art. 18 si sostituisce il seguente:

« Art. 18. — Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie. L'adunanza ordinaria avrà luogo ogni anno entro il mese di aprile ed in essa, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto che fosse posto all'ordine del giorno, sarà discusso ed approvato il bilancio dell'anno precedente, udita la relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, e provveduto per il riparto degli utili, saranno elette le cariche sociali ed i sindaci e sarà trattato infine ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

« Le adunanze straordinarie si terranno ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dal Consiglio dei sindaci o da tanti delegati che rappresentino il 30 per cento dei delegati delle cooperative consorziate ».

All'art. 19 si sostituisce il seguente:

« Art. 19. — La convocazione dell'assemblea si farà mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti da trattarsi ed il giorno fissato per la seconda convocazione nel caso che la prima non sia valida per difetto d'intervenuti.

« Il giorno per la seconda convocazione non potrà essere a distanza minore di otto giorni dalla prima.

« In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a giorni tre ».

All'art. 44 si sostituisce il seguente:

« Art. 44. — Cessa inoltre di far parte del Consorzio quella cooperativa che, per deliberazione regolamentare presa dall'assemblea generale, stabilisce lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, nonchè quella che venisse cancellata dall'elenco prefettizio e non ottemperasse alle prescrizioni imposte per essere reiscritta, entro i termini fissatile, che cessasse dall'essere iscritta all'Ente nazionale delle cooperative o che nel campo sindacale o cooperativo non conformasse le proprie direttive a quelle del Consorzio o aderisse ad organismi sindacali o cooperativi diversi da quelli ai quali è iscritta la Federazione ».

All'art. 58 si sostituisce il seguente:

« Art. 58. — Gli atti sociali saranno pubblicati nel giornale locale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 257. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3033.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 2573.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Pro Mutis » in Sondrio alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto « Pro Mutis » in Sondrio si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Capo del Governo, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto sordomuti « Pro Mutis » di Sondrio è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 258. — CASATI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti:

Regio provveditore agli studi della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 17 giugno 1927, e il prof. Don Emilio Citterio, presidente dell'Istituto provinciale sordomuti di Sondrio, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto provinciale sordomuti di Sondrio si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 16 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico, da portarsi a 30 entro 3 anni.

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3° L'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare alle sordomute in esso accolte mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gl'insegnanti elementari, detratta una quota corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo personale assistente, regolarmente assunto in tale qualità, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali.

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto provinciale sordomute di Sondrio come pubblica scuola per sordomute ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute accolte.

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, e in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 9000 annue pagabili in due rate.

6° Il numero delle fanciulle da istruirsi nell'Istituto delle sordomute da 16, numero attuale, sarà portato a quello di 30 in 3 anni.

7° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del R. decreto col quale l'Istituto delle sordomute sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Milano, addì 19 luglio 1927 - Anno V

Il Regio provveditore agli studi:
RICCARDO TRUFFI.

Il direttore dell'Istituto:
Prof. don EMILIO CITTERIO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 3034.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2575.

Modificazioni al regolamento dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1275, sulla istituzione dell'Azienda foreste demaniali;

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1546, che approva il regolamento dell'Azienda predetta;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 16, 38, 39 e 40 del regolamento medesimo in conformità delle proposte fatte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 16, 38, 39 e 40 del regolamento dell'Azienda foreste demaniali sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 16. — Per le vendite di prodotti principali o secondari delle foreste dell'Azienda (piante in piedi, legname lavorato in economia, legna da ardere, erba in stelo, frutti vari, rena, pietrame, terre per industrie, ecc.), quando il relativo importo non ecceda la somma di L. 3000, gli amministratori delle foreste rilasciano agli acquirenti speciali fatture ovvero piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

Le fatture e licenze debbono riportare sommariamente le condizioni di vendita ed essere sottoscritte anche dall'acquirente. Il rilascio di esse deve essere sempre subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo.

Art. 38. — Le entrate dell'Azienda sono riscosse per mezzo:

a) della Tesoreria centrale;
b) delle Sezioni di tesoreria;
c) degli Uffici del registro.

Le somme riscosse dagli Uffici del registro debbono essere integralmente versate alle Sezioni di tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dagli ordinamenti degli Uffici stessi.

La Direzione dell'Azienda può incaricare gli Uffici forestali della riscossione delle entrate minori, allorchè non esista sul luogo Sezione di tesoreria nè Ufficio del registro, determinando i termini e i limiti di somma per il versamento in Tesoreria.

Tutte le somme versate in Tesoreria debbono essere accreditate alla contabilità speciale dell'Azienda.

I versamenti da eseguirsi a favore dell'Azienda debbono essere accompagnati da ordini di incasso rilasciati dalla Direzione dell'Azienda stessa o dagli Uffici locali di amministrazione.

Art. 39. — Gli Uffici del registro e gli Uffici locali di amministrazione delle foreste demaniali incaricati della riscossione delle entrate dell'Azienda debbono rilasciare, alla persona che paga, quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

I bollettari sono soggetti a rigoroso rendiconto e vengono dati in consegna ad un impiegato incaricato della Direzione dell'Azienda, il quale tiene il relativo registro di carico e scarico.

I bollettari, prima di essere inviati, su richiesta, agli agenti della riscossione, sono dal predetto incaricato vidimati nella prima e nell'ultima pagina, facendosi constare, previa contazione, il numero delle bollette di cui si compone ciascun bollettario.

Art. 40. — Gli Uffici incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura, di spettanza dell'Azienda, debbono rendere i conti amministrativi e giudiziali della loro gestione nei modi e termini stabiliti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ciascun Ufficio del registro, nei primi cinque giorni di ogni mese, rimette il proprio conto del mese precedente al competente Ufficio forestale locale, il quale, accertatane la regolarità, lo trasmette, unitamente al proprio conto delle riscossioni, non più tardi del giorno dieci dello stesso mese, alla Direzione dell'Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 259. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3035.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1928, n. 2579.

Proroga della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1915, n. 700, che stabilisce norme per il funzionamento del Consorzio medesimo;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, che apporta modificazioni al funzionamento del Consorzio;

Veduto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, che stabilisce il trattamento fiscale dei buoni fruttiferi del Consorzio;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente necessità di provvedere alla proroga della durata del Consorzio suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, fissata dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, è prorogata al 31 dicembre 1940, ed è protratto a tutto l'anno 1942 il termine per la liquidazione delle operazioni relative.

Art. 2.

Il limite del risconto che l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere al Consorzio, fissato attualmente nella somma di 550 milioni, con l'obbligo di non oltrepassare i 400 al 31 dicembre 1930, sarà ulteriormente e gradatamente ridotto in guisa che esso non superi: al 31 dicembre 1935 i 350 milioni e al 31 dicembre 1940 i 300 milioni.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, circa l'ammontare complessivo degli impieghi cambiari del Consorzio e il limite delle operazioni di credito navale.

Art. 4.

La misura della provvigione che, a tenore dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, il Consorzio ha facoltà di applicare sulle operazioni, sarà fissata, ogni qualvolta occorra, dal presidente del Consorzio stesso e ratificata dal Comitato centrale amministrativo.

Art. 5.

Ai buoni fruttiferi al portatore del Consorzio viene fatto, nei rapporti del bollo, lo stesso trattamento stabilito con l'art. 42 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, per i buoni fruttiferi nominativi, e sarà quindi ad essi applicata la tassa fissa di centesimi 50 per ciascun titolo da riscuotersi a norma del R. decreto 23 aprile 1881, numero 168, in modo virtuale su denuncia da presentarsi dal Consorzio. A modificazione di quanto è disposto nell'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, gli interessi sui buoni fruttiferi del Consorzio sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, a far tempo dal 1° gennaio 1929.

Art. 6.

Il Comitato centrale amministrativo del Consorzio procederà alle modificazioni dello statuto mettendole in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Lo statuto medesimo sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che comunque si trovassero incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 263. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3036.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1928, n. 2580.

Modificazione delle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visto il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, portante norme di coordinamento della legge anzidetta con quella sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro del 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare variazioni alle disposizioni vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni spettanti ai Consigli degli Ordini sono, in ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori, demandate rispettivamente a Commissioni nominate con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, e composte di cinque membri, se gl'iscritti nell'albo non sono più di cento, di sette, se sono più di cento ma non più di trecento, di nove, se sono più di trecento ma non più di settecento, e di undici se superano il numero di settecento.

Una parte dei membri anzidetti e cioè rispettivamente due, tre, quattro o cinque, a seconda che le Commissioni siano composte di cinque, sette, nove o undici membri, viene scelta fra coloro che in numero doppio sono all'uopo designati dalla locale associazione sindacale degli avvocati e dei procuratori legalmente riconosciuta, o, in mancanza, dall'Associazione sindacale nazionale dei medesimi.

Qualora la designazione non abbia luogo, in tutto o in parte, entro il termine fissato dal Ministro per la giustizia, tutti i membri della Commissione sono liberamente proposti dal Ministro medesimo.

Art. 2.

I membri delle Commissioni previste nell'articolo precedente devono essere iscritti nell'albo del Collegio da almeno cinque anni.

Non si può far parte contemporaneamente della Commissione per il Collegio degli avvocati e di quella per il Collegio dei procuratori.

La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di segretario o di membro del Direttorio della locale associazione sindacale.

Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina. Allo scadere del quadriennio cessano dalla carica anche i membri di esse, che siano stati nominati da minor tempo in sostituzione di altri.

I componenti delle Commissioni possono essere sempre riconfermati.

Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e sentito il Consiglio superiore forense, può essere sciolta la Commissione, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento le funzioni della Commissione possono essere affidate, fino alla nomina della nuova Commissione, ad un commissario straordinario.

La nuova Commissione deve essere nominata entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e sentito il Consiglio superiore forense, questo termine può, per gravi motivi, essere prorogato ad un anno.

Parimenti con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento della medesima ovvero per il decoro e la dignità di essa e dell'Ordine.

Alla sostituzione del presidente e dei membri dimissionari, defunti, cancellati o radiati dall'albo ovvero revocati, si provvede con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia.

Quando i membri da sostituire erano stati nominati su designazione dell'associazione sindacale, questa designazione è necessaria per la nuova nomina in conformità dell'articolo 1.

Art. 4.

Il Consiglio superiore forense è nominato con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, ed è composto del presidente e di ventitre membri da scegliersi tutti fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore forense e di una Commissione locale.

I componenti del Consiglio superiore forense restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti del Consiglio superiore forense, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di esso ovvero per il decoro e la dignità del medesimo e dell'Ordine forense.

Alla sostituzione del presidente e dei membri dimissionari, defunti, cancellati o radiati dall'albo speciale ovvero revocati, si provvede con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia.

Art. 6.

Le assemblee generali dei Collegi sono abolite.

Il conto consuntivo ed il bilancio sono formati dalle Commissioni alla fine di ogni anno e da esse sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore forense entro il 15 di gennaio dell'anno successivo.

Nessuna spesa, oltre quella prevista nel bilancio, può essere fatta, se non in seguito a deliberazione della Commissione approvata dal Consiglio superiore forense.

Art. 7.

La Commissione Reale superiore straordinaria e le Commissioni Reali straordinarie per gli avvocati e procuratori cessano senz'alto dalla data della nomina rispettivamente del Consiglio superiore forense e delle Commissioni Reali per gli ordini degli avvocati e dei procuratori, di cui agli articoli 4 e 1 del presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la giustizia, sarà provveduto al coordinamento ed alla integrazione della legislazione che regola le professioni di avvocato e di procuratore, con facoltà di apportare alla medesima quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune e di pubblicare un testo unico.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 268. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3037.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2566.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione dei prati di Rivaltella, con sede in Reggio Emilia.

N. 2566. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione dei prati di Rivaltella, con sede nel comune di Reggio Emilia, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3038.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2567.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Rivolto, con sede in Codroipo.

N. 2567. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Rivolto, con sede nel comune di Codroipo, provincia di Udine, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3039.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2568.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Zompicchia, con sede in Codroipo.

N. 2568. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Zompicchia, con sede nel comune di Codroipo, provincia di Udine, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione **3040.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **2569.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Tavolera di Trinità, con sede in Trinità.

N. 2569. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Tavolera di Trinità, con sede nel comune di Trinità, provincia di Cuneo, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **3041.**

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **2514.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Tenente Colonnello Galliano » destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea.

N. 2514. R. decreto 6 settembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Tenente Colonnello Galliano », costituita col capitale nominale di L. 8000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **3042.**

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **2515.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo » destinata a favore dei militari del 4° battaglione indigeni d'Eritrea.

N. 2515. R. decreto 6 settembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo », costituita col capitale nominale di L. 25,000 e destinata a favore dei militari del 4° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **3043.**

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **2516.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore De Rosa » destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea.

N. 2516. R. decreto 6 settembre 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore De Rosa », costituita col capitale nominale di L. 10,000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1928 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **3044.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **2570.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo degli « Scavrezzoli », con sede in Gottolengo.

N. 2570. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo degli « Scavrezzoli », con sede nel comune di Gottolengo, provincia di Brescia, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1928 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1928.

Riconoscimento della Direzione del Partito Nazionale Fascista ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 19 ottobre 1928-VI, con la quale il Segretario del Partito Nazionale Fascista chiede che la Direzione del Partito stesso sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Decretano:

E' riconosciuta alla Direzione del Partito Nazionale Fascista la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dalla Direzione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(360)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.

Riconoscimento del Fascio di Montiano in Toscana ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 20 agosto 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Montiano in Toscana (Grosseto)

chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montiano in Toscana (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da il conseguimento dei propri fini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(361)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.
Riconoscimento del Fascio di Lavagna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 8 settembre 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Lavagna (Genova) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lavagna (Genova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(362)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 28 novembre 1928-VII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

(369)

CONCORSI

GOVERNO DELLA CIRENAICA
DIREZIONE AFFARI CIVILI E POLITICI - SANITÀ

Proroga del concorso per l'apertura di una farmacia in Bengasi.

Si rende noto che il termine utile per la partecipazione al concorso bandito con decreto del 21 settembre 1928-VI, n. 958, per l'apertura di una farmacia in Bengasi è prorogato dal 30 novembre 1928-VII al 31 dicembre 1928-VII.

Il Reggente il Governo.

(370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.65
Svizzera	367.65	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.570	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.67	Norvegia	5.09
Spagna	307.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.654	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.5	Rendita 3.50 %	71.775
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.75
New York	19.083	Consolidato 5 %	83.1
Dollaro Canadese	19.07	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.75
Oro	368.21		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1925-26 stampigliati a Caserta il 4-1-1927	Serie A 425 » C 1780 » C 1781	Cap. 500 — » 2,000 — » 2,000 —	Materiale *Filippo* di Alfonso.	Materiale *Filippa* di Alfonso, *o Rocco-Alfonso*.
Buono del Tesoro settennale 1ª Serie	1230	» 22,000 —	*Morgese* Vittoria di Giuseppe, moglie di Morgese Bartolomeo.	*Ceo* Vittoria di Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 11ª emissione	1340	» 7,200 —	Tacchini *Carla* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Speroni Amalia, vedova Tacchini.	Tacchini *Carolina-Teresa-Maria* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	452901	650 —	Caputi Luigi fu Carlo, domt. a Roma, con usuf. vital. a De Dato Gargano Erminia fu *Gioacchino*, ved. di Caputi Carlo, domt. a Roma.	Intestate come contro, con usuf. vital. a De Dato Gargano Erminia fu *Ettore*, vedova ecc. come contro.
»	452902	1,300 —	Caputi Teresa fu Carlo, nubile, domt. a Roma, con usuf. vital. come la precedente.	
»	452903	650 —	Caputi Giuseppe } fu Carlo, domt. a Roma; con usuf vital. come la precedente.	
»	452904	650 —	Caputi Fernando	
»	452905	650 —	Caputi Cesare	
»	452906	435 —	Caputi Gioacchino	
»	420302	145 —	Turivani *Clotilde, Alice ed Olga* fu Modesto, *minori* sotto la p. p. della madre Garbarini Clotilde fu Giuseppe, ved. Turivani, domt. a Tronzano-Lago Maggiore (Como).	Turivani *Clotilde-Alice-Olga*, fu Modesto, *minore* ecc. come contro.
»	293111	110 —	Rocca *Maria* fu Giuseppe, *nubile*, domt. a Novi Ligure (Alessandria); con usuf. a Guassardo Cristoforo fu Guido, domt. in Capriata d'Orba (Alessandria).	Rocca *Mario* fu Giuseppe, domt. a Novi Ligure (Alessandria), con usuf. come contro.
»	316230	30 —	Taurino *Vito* fu Celestino, minore sotto la p. p. della madre Spagnolo Angela fu Salvatore, domt. in S. Donato di Lecce.	Taurino *Giuseppe* fu Celestino, minore ecc. come contro.
3.50 %	349360	70 —	*Marcetti* Maria fu Ludovico, nubile, domt. a Ussolo (Cuneo).	*Marchetti* Maria ecc. come contro.
»	702950	70 —	Marchisio *Guglielma* e Costantino fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Bonino Angela fu Giuseppe, ved. di Marchisio Giuseppe, domt. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Marchisio *Guglielmina* e Costantino fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	142506 326818 357775	500 — 50 — 950 —	Manenti *Antonietta* di *Tomaso*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Crema (Cremona).	Manenti *Antonia-Luigia* di *Leonzio-Tomaso*, minore ecc. come contro.
»	425719	250 —	Ghislotti Zaverio fu *Giusto*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Luigina fu Giuseppe, ved. di Ghislotti *Giusto*, domt. a Comunnuovo (Bergamo).	Ghislotti Zaverio fu *Prospero-Giusto*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Luigina fu Giuseppe, ved. di Ghislotti *Prospero-Giusto*, domt. come contro.
3.50 %	46260	28 —	*La Torre* Veronica fu Francesco, domt. a Napoli.	*Della Torre* Veronica fu Francesco, domt. a Napoli.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	577759	105 —	*Pucciano Demetrio* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sofia di Epiro (Cosenza).	*Pucciani Demetrio-Carmelo-Attanasio-Giovanni* di Alessandro, minore ecc. come contro.
»	577761	70 —		
»	577760	31.50		
Cons. 5 %	357172	260 —	Petrilli *Ester* fu Nicola, nubile, domt. a Trevico (Avellino).	Petrilli *Maria-Ester* fu Nicola, nubile, domt. come contro.
»	368257	4,305 —		
»	368367	50 —		
»	405456	100 —		
3.50 %	713097	210 —	Petrilli *Ester* fu Nicola, nubile, domt. a Trevico (Avellino).	Petrilli *Maria-Ester* fu Nicola, nubile, domt. come contro.
Buono del Tesoro ordinari stampigliati	Serie E 600	Cap. 10,000 —	*Rigano* Vincenzo di Giuseppe.	*Rigamo* Vincenzo di Giuseppe.
	» E 547	» 10,000 —		
	» A 1240	» 500 —		
	» C 4756	» 2,000 —		
	» D 2992	» 5,000 —		
	» A 150	» 500 —		
	» B 373	» 1,000 —		
	» E 548	» 10,000 —		
	» E 4813	» 10,000 —		
	» E 4814	» 10,000 —		
Cons. 5 %	30239	575 —	Demaestri *Eugenia* fu Bernardo, moglie di Manfredi Innocenzo, domt. in Diano Marina (Porto Maurizio), vincolate.	Demaestri *Maria-Giovanna-Eugenia* fu Bernardo, moglie ecc. come contro, vincolate.
3.50 %	241793	374 —		
»	408208	210 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni à questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(107)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.